

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO,  
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,  
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di  
titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le numerose inchieste giudiziarie che hanno impegnato le procure di quasi tutta Italia hanno messo in luce l'esistenza di una diffusa corruzione che, partendo dal mondo politico, ha gradualmente corroso la credibilità dell'intera pubblica amministrazione. Gli scandali hanno però, se si ha la capacità di trarre insegnamenti da essi, molti aspetti positivi. Prime conseguenze delle inchieste giudiziarie e del clamore suscitato sulla stampa dalla cosiddetta «Tangentopoli» sono state il cambiamento della mentalità di coloro che vogliono fare politica; è mutato anche l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dei pubblici amministratori e non esiste più alcun tipo di indulgenza o di tacita sopportazione per talune forme di malversazioni.

Inoltre la constatazione che per anni la classe politica abbia malgovernato ha indotto i cittadini a chiedere ad essa di farsi da parte, ovvero di cambiare i modi per la ricerca del consenso e comunque di porre un freno agli sprechi di denaro durante le campagne elettorali.

Infine è apparsa evidente l'inadeguatezza delle leggi che a suo tempo erano state emanate per assicurare trasparenza ai finanziamenti dei partiti e per dare pubblicità alla situazione patrimoniale degli uomini politici. Inadeguatezza legislativa che ha consentito l'occultamento di illeciti arricchimenti dei titolari delle cariche elettive e di Governo e di molti fra coloro che, in un modo o nell'altro, maneggiano risorse economiche dello Stato o che, per la loro funzione, esercitano sotto qualsiasi forma, il potere o il controllo pubblico sulle attività private.

L'opinione pubblica ha sete di verità e di giustizia e non si può nascondere che il

Paese sta attraversando un periodo delicato.

Nessuna seria soluzione potrà essere proposta se non si farà chiarezza su tutti gli episodi di malcostume, sugli indebiti arricchimenti di chi ha maneggiato, in qualsiasi modo, denaro pubblico, ovvero aveva il mandato per obbligo istituzionale o per incarico di ufficio di difendere gli interessi economici dello Stato, di vigilare sulle entrate e sulle uscite, ovvero ancora sulle interconnessioni esistenti fra politica e *lobbies* affaristiche.

Per restituire legalità e moralità alla politica ed alla pubblica amministrazione non è sufficiente l'azione penale, occorre individuare le radici dei fenomeni di malcostume, di malgoverno, occorre conoscere le cause che hanno determinato disordine nella conduzione della cosa pubblica; i vari passaggi che hanno consentito il graduale, quasi inarrestabile, dilagare della corruzione.

Per questi motivi va istituita al più presto una Commissione parlamentare di inchiesta, per accertare gli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonchè per formulare idonee proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico.

L'analisi accurata di quanto è avvenuto in passato e le nuove norme di controllo per il futuro possono insieme contribuire ad allontanare per sempre il pericolo che in Italia la corruzione sia in grado, intervenendo sul processo democratico che legittima a governare, di alterare la formazione delle decisioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

c) il funzionamento e la copertura di attività illecite o extraistituzionali;

d) l'influenza nell'alterazione della formazione delle decisioni democratiche;

e) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzio-

ne politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. La commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

#### Art. 2.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

#### Art. 3.

##### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a co-

noscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 7.

##### *(Relazione conclusiva)*

1. La Commissione completa i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento.

Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli

atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

